



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Provincia di Bologna

Piazza Unità d'Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano
Tel.0542/91111 – 91212 Fax.0542/94414
E-mail: urp@borgotossignano.provincia.bologna.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE
GIOCHI**

**APPROVATO CON CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 14/06/2012**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI

TITOLO 1 - Principi Generali

1-Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende

- T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento al T.U.L.P.S.: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Sala giochi: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- Giochi leciti: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla, giochi similari disciplinati dall'art. 110 T.U.L.P.S. e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme d'intrattenimento e svago offerte mediante la messa a disposizione di *personal computer*;
- Sorvegliabilità: ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala gioco, si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n.564, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534;
- Superficie utile del locale: la superficie accessibile all'utenza, quindi destinata all'offerta del gioco, con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, ecc.....

2-Principi generali.

Le procedure amministrative contemplate dal presente regolamento s'informano ai seguenti principi:

- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 41 della Costituzione Italiana;
- trasparenza e qualità del mercato;
- tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- tutela dei minori e della quiete della collettività;
- decoro architettonico e artistico del paese;
- controlli e vigilanza.

3-Ambito di applicazione.

Questo regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento di sede, le modificazioni e la cessazione delle sale giochi autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., in cui siano installati:

- i giochi previsti dall'art. 110, comma 7, lettera a) e lettera c) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica;
- i giochi di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 110 nei quali, insieme con l'elemento aleatorio, siano presenti anche elementi di abilità del giocatore.

Tutte le tipologie di giochi sopra indicati non potranno riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le attività non disciplinate dal citato art. 86, non esercitate in forma d'impresa e non svolte in sede fissa.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali destinati all'attività di sala giochi.

Nelle sale giochi può essere consentita la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche solo mediante distributori automatici, previa presentazione, allo scopo, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

TITOLO 2 – Sale Giochi

4-Apertura, trasferimento di sede e variazione della superficie delle sale giochi, provvedimenti edilizi autorizzativi.

L'apertura, il trasferimento o la variazione di superficie di una sala giochi, nel rispetto dei limiti quantitativi di presenza sul territorio comunale di tali esercizi indicati nel presente regolamento, sono soggetti ad autorizzazione comunale per quanto riguarda l'apertura dell'attività e provvedimento edilizio per quanto riguarda la pratica edilizia/urbanistica ed eventuale autorizzazione ambientale.

A tale scopo, i competenti uffici comunali rendono disponibile la modulistica necessaria e l'elenco dei documenti necessari a corredare l'istanza.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune entro novanta giorni (90) dalla data di avvenuta presentazione agli uffici comunali o di ricezione della domanda da parte degli stessi, fatte salve eventuali richieste d'integrazioni della documentazione presentata. In particolare il termine potrà essere superiore se in presenza del vincolo ambientale e se l'insediamento è con opere edilizie.

Del rilascio dell'autorizzazione, è data comunicazione al Prefetto e al Questore, ai quali viene anche trasmessa copia del provvedimento. L'autorizzazione può essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità in parola.

L'attività deve essere attivata entro centottanta (180) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, fatte salve eventuali proroghe in caso di comprovata e motivata necessità. La mancata attivazione entro i termini stabiliti, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

E' fatto divieto di utilizzare, per l'insegna o per altre forme d'identificazione della sala giochi, il termine "casinò" o richiami espressi al gioco d'azzardo.

5-Requisiti per l'apertura di sala giochi.

I locali oggetto dell'insediamento di sala giochi devono avere destinazione commerciale, artigianale o terziario.

L'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla strada pubblica e deve essere garantito, qualsiasi sia la superficie destinata all'attività, il requisito della sorvegliabilità. Le sale giochi non possono essere ubicate a una distanza inferiore a duecento (200) metri, in linea d'aria, dai seguenti luoghi sensibili: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, biblioteche, luoghi di culto, oratori delle parrocchie e strutture A.S.L., strutture sanitarie, ospedali, case di riposo, palestre, asili nido, centri sportivi, sedi istituzionali (ad es. Comune).

6-Esercizio dell'attività

I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni e ai limiti numerici stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, regolamentari e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni.

I giochi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. sono vietati ai minori di anni diciotto; di tale divieto, deve essere data informazione mediante appositi cartelli.

Non è consentita l'attività congiunta *d'internet point* e sala giochi.

La chiusura dell'esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno, comporta la revoca dell'autorizzazione.

E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione per sala giochi che interrompa l'attività per un periodo

superiore a trenta (30) giorni consecutivi di darne tempestiva e, qualora possibile, preventiva comunicazione al Comune.

7-Installazione di Videolottery (VLT) all'interno della sala giochi.

L'installazione, all'interno della sala giochi, di apparecchi e/o sistemi di gioco VLT ("Videolottery"), previsti dall'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. e disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2010, è subordinata alla disponibilità di una superficie utile del locale non inferiore a cinquanta metri quadrati e al rilascio della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. , da parte della Questura.

L'utilizzo di tali apparecchi e/o sistemi di gioco è, inoltre, subordinato all'ottenimento, da parte del titolare dell'autorizzazione per l'attività di sala giochi, dell'autorizzazione alla raccolta di gioco rilasciata dal competente ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

Gli apparecchi VLT dovranno essere collocati negli "ambienti dedicati" di cui all'art. 9 del decreto direttoriale del Ministero delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 22 gennaio 2010.

Tali ambienti, nel rispetto della circolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. N. 2010\29581\Giochi\ADI del 7 settembre 2010, dovranno essere riservati ai soli maggiorenni e separati dall'area accessibile anche ai minorenni secondo modalità che rendano possibile impedire l'ingresso e la permanenza ai minori nell'area di offerta di gioco riservata ai maggiorenni: in particolare, la separazione deve avvenire attraverso la creazione di una specifica area delimitata da pannelli che assicurino il pieno isolamento anche visivo e da una porta d'ingresso, ai fini dell'effettivo rispetto del divieto di accesso ai minori.

8-Cessazione d'attività.

La cessazione definitiva dell'attività, obbliga il titolare dell'autorizzazione alla restituzione della stessa al Comune che l'ha emessa, entro quindici (15) giorni dall'avvenuta chiusura della sala giochi.

9-Provvedimenti repressivi.

Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi è inibita:

- nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della richiesta d'autorizzazione;
- in seguito a reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di intrattenimento;
- per la perdita dei requisiti iniziali.

10-Orari.

L'orario di apertura della sala giochi (comprese quelle già esistenti), liberamente scelto all'esercente, dovrà rispettare le seguenti fasce orarie:

- dalle 9.00 alle ore 22.30 durante i giorni feriali, le domeniche e giorni festivi seguiti da giorni lavorativi;
- dalle 9.00 alle ore 24.00 durante i giorni di venerdì e pre-festivi.

Per motivi di tutela della pubblica sicurezza e quiete pubblica, potrà essere determinato d'ufficio,

con apposito provvedimento, un orario di apertura diverso da quello indicato sopra.
L'esercente dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante l'apposizione di tabelle, ben visibili, all'interno e all'esterno del locale.

TITOLO 3 – Norme finali

11-Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del T.U.L.P.S.;
2. le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 euro;
3. ai sensi dell'art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all' 110 comma 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidivo, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell' art. 8 bis della L. 689/91, è revocata.

12-Disposizioni transitorie.

Le disposizioni previste nel presente regolamento, si applicano all'apertura, al trasferimento di sede, alle modificazioni e cessazioni di sale giochi successive all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Le attività di sale giochi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno rispettare le disposizioni dettate dall'articolo 10 – Orari; le relative autorizzazioni rimangono valide fino alla definitiva cessazione dell'attività.